



Autorità Portuale di Trieste

Ordinanza n°19/2015

Il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;
considerato che domenica 12 aprile 2015 si svolgerà a Trieste l'evento sportivo "XIII Trofeo Corri Trieste" organizzato dall' A.S.D. Promorun Trieste;
tenuto conto dell'istanza presentata in data 26 febbraio 2015 dalla suddetta Associazione, tesa ad ottenere lo sgombero e la disponibilità della rete stradale del comprensorio del Porto Vecchio nella giornata del 12 aprile 2015, per la realizzazione dell'evento sportivo sopraccitato;
visto il Decreto del Commissariato del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia n. prot. 19/8 -140/2014 di data 24 dicembre 2014, relativo alla sospensione temporanea del regime di punto franco doganale nelle aree del comprensorio del Porto Vecchio per l'anno 2015 interessate dall'evento sportivo;
considerate le esigenze connesse con l'organizzazione e lo svolgimento dell'evento in argomento;
ravvisata la necessità di predisporre, presso la rete stradale in questione, alcuni provvedimenti temporanei in materia di viabilità e di destinazione d'uso del demanio marittimo;
visti gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – parte marittima;
visti il D.lgs. n°285 del 30.04.1992 ed il D.P.R. n°495 d.d. 16.12 1992 e successive integrazioni e modifiche;
vista l'Ordinanza A.P.T. 6-2015;
vista la legge 28 gennaio 1994 n°84, e successive integrazioni e modifiche;
visto il Decreto 17 febbraio 2015 n°58 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1 – Nelle aree demaniali marittime del comprensorio del Porto Vecchio, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. n°6-2015, che regola la viabilità, l'uso e l'accesso alle aree in questione, **nella giornata di domenica 12 aprile 2015**, viene consentito l'accesso, il transito veicolare e pedonale:

- ai veicoli ed al personale dell'A.S.D. Promorun o altri dalla stessa autorizzati;
- agli atleti partecipanti all'evento sportivo.

Art. 2 – In deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T n°6-2015, **vengono istituiti i divieti d'accesso e di transito veicolare presso i varchi d'entrata al comprensorio siti in Viale Miramare e Largo Città di Santos dalle ore 06.00 alle ore 14.00 del 12 aprile 2015** e comunque sino fine esigenze.

2.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata viene consentito l'accesso e il transito:

- ai veicoli della A.S.D. Promorun o altri dalla stessa autorizzati;
- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio d'istituto e/o di ordine pubblico;
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso;
- ai mezzi diretti ai stabilimenti balneari assentiti in concessione al C.R.A.L./A.P.T ed al Dopolavoro Ferroviario – con obbligo d'accesso e transito dal varco di Viale Miramare.

2.2 – L'Associazione richiedente presso i varchi d'entrata al comprensorio del Porto Vecchio posti su Viale Miramare e Largo Città di Santos dovrà posizionare a garanzia della sicurezza degli atleti partecipanti all'evento, nonché a garanzia dell'esecutività dei provvedimenti di cui all'Art.2 - a proprie spese e cura - un servizio di guardianaggio, con l'impiego di guardie giurate fornito da imprese autorizzate ad eseguire l'attività di vigilanza in ambito portuale, nonché con il personale della propria organizzazione.

Art. 3 – Lungo la rete stradale del comprensorio del Porto Vecchio, in deroga a quanto stabilito dall'Ordinanza A.P.T. n°6-2015, **vengono istituiti su entrambi i lati della carreggiata stradale**, dove non già esistenti, **i divieti di fermata e sosta veicolare con rimozione dalle ore 06.00 alle ore 14.00 del 12 aprile 2015.**

3.1 – In deroga ai provvedimenti sopra stabiliti, nell'area sopra individuata vengono consentiti la fermata e la sosta:

- ai veicoli della A.S.D. Promorun o altri dalla stessa autorizzati;
- ai mezzi delle autorità e/o amministrazioni in servizio d'istituto e/o di ordine pubblico;
- ai mezzi in servizio d'emergenza e soccorso.

Art. 4 – Il richiedente, con assunzione di responsabilità ed a propria cura e spese, direttamente o tramite altri soggetti incaricati, dovrà:

4.1 – acquisire ogni altra eventuale autorizzazione/nulla osta presso Amministrazioni/Autorità competenti (Questura, Comune, etc.) secondo le normative vigenti;

4.2 – sollevare l'Autorità Portuale da qualsiasi molestia, azione giuridica o danno che possa ad essa derivare da parte di terzi in conseguenza delle attività svolte;

4.3 – installare la necessaria segnaletica prevista dalle norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n° 495 d.d. 16.12.1992 e successive integrazioni e modifiche, in corrispondenza dei tratti demaniali marittimi interessati dai provvedimenti sopra disposti, almeno 48 (quarantotto) ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, esponendone copia, in posizione ben leggibile, a garanzia della sua esecuzione per tutto il periodo della sua validità;

4.4 – delimitare le aree demaniali marittime in argomento a garanzia dei provvedimenti sopra disposti, dotando le delimitazioni di appositi dispositivi di segnalazione luminosa durante la loro permanenza serale e notturna;

4.5 – osservare e far osservare nell'ambito delle aree in questione ogni accorgimento finalizzato al rispetto della normativa in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), ed in generale ogni altra precauzione necessaria ai fini della sicurezza nell'ambito delle diverse attività svolte;

4.6 – non utilizzare alcun manufatto presente (es. dissuasori stradali come "panettoni" e "new jersey") per i propri fini di allestimento, recinzione o altro, per i quali l'organizzazione dovrà provvedere esclusivamente con propri mezzi e materiali;

4.7 – riportare allo stato pristino, al termine dell'evento, le aree demaniali marittime oggetto della presente Ordinanza;

4.8 – la presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi -Ordinanze del sito internet: www.porto.trieste.it.

Art. 5 - È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti, rimanendo responsabili dei danni che derivassero a persone o cose causa l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

Trieste, lì **- 2 APR. 2015**

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

Zeno M...